


## SOMMARIO

### Capitolo 1 - Introduzione

1.1. Normativa di riferimento .....	6
1.2. Elementi essenziali .....	6
1.3. Ragioni per diventare società benefit .....	7
1.4. Differenze tra Benefit Corporation, B-Corp e Società benefit .....	8

### Capitolo 2 - Ambito soggettivo

2.1. Soggetti interessati  .....	11
2.2. Trasformazione in società benefit .....	13

### Capitolo 3 - Obblighi e adempimenti

3.1. Aspetti strategici .....	20
3.2. Clausole contrattuali: esempi .....	21
3.3. Iscrizione al registro delle imprese .....	24
3.4. Relazione annuale di impatto .....	24
3.5. Amministrazione delle società benefit .....	25
3.6. Attività di controllo delle società benefit .....	25
3.6.1 Collegio sindacale .....	25
3.6.2 Ruolo della società di revisione .....	26
3.6.3 Controllo dell'Autorità Garante del mercato .....	26
3.7. Sanzioni: false società benefit .....	27
3.8. Studio n. 121/2022 del Consiglio Nazionale del Notariato .....	27

### Capitolo 4 - Aspetti contabili

4.1. Sottoscrizione del capitale sociale .....	31
--	----

### Capitolo 5 - Aspetti fiscali

5.1. Inerenza dei costi relativi all'attività benefit .....	33
5.2. Credito d'imposta previsto per la costituzione o trasformazione in società benefit .....	34

### Capitolo 6 - Pubblicità e nota integrativa

6.1. Revoca del credito d'imposta .....	37
6.2. Altri possibili vantaggi fiscali .....	39
6.2.1 Start-up innovative .....	39
6.2.2 PMI innovative .....	41
6.2.3 Start-up innovative a vocazione sociale .....	43

---

## Premessa

Il tema della sostenibilità è entrato a pieno diritto nel vocabolario delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini ormai da diversi anni. Infatti, sta crescendo nella società la consapevolezza della necessità di un profondo cambiamento dei modelli di business e di riforma del sistema produttivo, conciliando la generazione di valore economico con la creazione di valore sociale, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future. Allo sviluppo ulteriore di questo tema ha certamente contribuito anche la situazione emergenziale da Covid-19, che ha riportato al centro dell'attenzione il benessere e la salute come bisogni fondamentali per l'individuo, accelerando una riflessione più ampia sul ruolo dell'impresa, che vada oltre la sola logica del profitto.

In questo contesto diventa, quindi, sempre più importante comprendere che una strategia di successo deve ormai necessariamente ricomprendere la sostenibilità in modo centrale e non soltanto come aspetto accessorio. È in questo contesto che si inserisce come nuovo paradigma di business il movimento delle società benefit, che vede l'Italia come prima nazione europea ad avere introdotto nell'ordinamento la forma giuridica di una società che, nell'esercizio dell'attività economica, deve integrare strutturalmente finalità di beneficio comune all'interno della propria missione, operando in modo responsabile.

Questo ebook vuole essere, quindi, uno strumento a disposizione di un'ampia platea di interessati per approfondire la comprensione sul tema, illustrando e indagando le principali caratteristiche delle società benefit, il contesto in cui esse si inseriscono e i principali aspetti di compliance, fino ad arrivare a individuare i possibili benefici per le imprese, punti di attenzione ad oggi ancora aperti e possibili scenari futuri.

Ugualmente di interesse può risultare l'adozione del modello benefit anche all'interno delle realtà professionali (STP, STA, studi professionali). Infatti, anche in questi ambiti, la cultura e la conoscenza della sostenibilità può costituire il migliore strumento per la diffusione di modelli di successo, e, in parallelo, la creazione di relazioni ottimali con i propri clienti.

*Capitolo 1*

# **Introduzione**

## 1.1 Normativa di riferimento

Le società benefit sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 1, commi 376-384, Legge 28 dicembre 2015 n. 208(c.d. **Legge di bilancio 2016** recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.), in vigore dal 1° gennaio 2016.

Dalla lettura combinata dell'art. 1, commi 376 e 378, lettera a), del citato provvedimento, le società benefit possono essere definite come quelle **società** che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più **finalità di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. In buona sostanza, una società che si configura come "società Benefit" non è più spinta dalla sola ricerca del profitto, ma accanto a questo ha la possibilità di perseguire una finalità di beneficio comune (la Società Benefit si pone quindi come un'evoluzione o ibrido tra gli "enti profit" e quelli "non profit"). In tal senso, l'adesione alla c.d. "CSR" (Corporate Social Responsibility):

1. consente di integrare gli obiettivi economici con quelli ambientali e sociali al fine di garantire sostenibilità al contesto in cui si opera; questo modus operandi è il risultato del riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa, al di là della creazione del valore economico;
2. comporta che l'obiettivo fondamentale diventa quello di creare valore condiviso tra shareholders e gli stakeholders.

Questa definizione di società benefit, essendo molto generica, lascia quindi lo spazio ad ogni imprenditore di comprendere quale sia la modalità più opportuna per operare in modo socialmente responsabile.

### Fenomeno in crescita

Sono circa 3.000 le società benefit attive in Italia a marzo 2023. Ben 6 volte il numero registrato 3 anni fa, a inizio pandemia (511), nonostante l'istituto sia stato introdotto nel 2016: un'impennata spiegabile con un generale aumento della consapevolezza in fatto di corporate social responsibility proprio in corrispondenza del diffondersi del virus.

## 1.2 Elementi essenziali

La società benefit non rappresenta una nuova forma societaria, ma è classificabile tra le società che hanno **scopo di lucro**. Pertanto, la stessa non appartiene al mondo degli enti "non-profit" e non deve iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli **elementi essenziali** della società benefit sono quindi costituiti da:

1. lo **scopo di lucro**;
2. la ricerca del **beneficio comune**, da intendersi come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle **categorie** indicate nel comma 376 della Legge 208/2015 (è compito di ogni imprenditore individuare il beneficio comune sulla base del contesto in cui opera e della propria attività). Tali categorie vengono individuate nelle seguenti:
  - persone;
  - comunità;
  - territori e ambiente;

- beni e attività culturali e sociali;
- enti e associazioni;
- altri portatori di interesse, diversi da persone, enti, comunità, territori e beni (a titolo esemplificativo potrà dunque trattarsi di: riduzione dell'inquinamento ambientale o acustico, dell'obesità, dell'accumularsi dei rifiuti, della fornitura di beni o servizi per cittadini a basso reddito; della promozione delle arti, delle scienze o l'avanzamento delle conoscenze).

DEFINIZIONE	
<b>Società benefit</b>	Sono società "che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" (L. 208/2015, comma 376). In sintesi lo scopo da perseguire è duplice: oltre alla massimizzazione del profitto l'imprenditore deve perseguire una finalità di beneficio comune.
<b>Beneficio comune</b>	La finalità di beneficio comune riguarda il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più categorie ricomprese fra persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Operativamente, come previsto dal comma 379 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, la società può introdurre accanto alla **denominazione sociale** (o alla **ragione sociale**) le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.

Si osserva che la SB si differenzia dall'**impresa sociale** (di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155) in quanto quest'ultima è obbligatorio destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi statuari o all'incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione degli utili; per la società benefit lo scopo lucrativo è invece previsto unitamente allo scopo di beneficio comune.

## 1.3 Ragioni per diventare società benefit

Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come società benefit riguarda la sua **immagine pubblica**: infatti, chi si rapporta con una società benefit sa che, unitamente allo scopo di lucro, la stessa persegue in maniera non occasionale finalità di beneficio comune in modo trasparente. Oltre a ciò ulteriori vantaggi derivanti dall'adozione del modello benefit (sia per gli *shareholder* che a tutti gli altri *stakeholder* aziendali) possono consistere nei seguenti:

- vantaggio reputazionale rispetto ai concorrenti;
- maggiore sicurezza dell'investimento per gli azionisti;
- capacità di attrarre investimenti ad impatto sociale;
- garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di lucro, anche finalità di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e quelli non finanziari;
- sicurezza, da parte dei soci e degli stakeholder tutti, che l'impresa continuerà a perseguire nel tempo le finalità di beneficio comune riportate nello statuto e a dar conto, in maniera

- 
- trasparente, delle modalità adottate per perseguire quelle finalità;
  - capacità di attrarre **investimenti a impatto sociale** (*Impact Investment Capital*) e di accedere a capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli;
  - possibilità di entrare a far parte di un **network di imprese** che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati e esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del futuro;
  - capacità di migliorare la prevenzione dei reati presupposto in base al D.Lgs. 231/2001 (ad esempio: rafforzamento dell'efficacia dei protocolli di comportamento già previsti nel modello organizzativo ai fini della prevenzione di reati ambientali);
  - possibilità di essere pioniere di un cambiamento epocale del concetto di business che restituisce valore alla società e all'ambiente.

A fronte di ciò, è evidente che il modello benefit comporta alcuni oneri come i seguenti:

- individuare la forma giuridica più idonea nell'ambito dell'attività svolta;
- assunzione di maggiori responsabilità in capo agli amministratori.

## 1.4 Differenze tra Benefit Corporation, B-Corp e Società benefit

Pur essendo 2 aspetti complementari, i concetti di "Benefit" e di "B-Corp" non sono sinonimi. In tal senso, infatti.

- la **Società Benefit** è una forma giuridica che può essere assunta da una società;
- la **"B Corporation"** è una certificazione che viene rilasciata dalle aziende che soddisfano elevati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità. Nello specifico la certificazione B-Corp viene assegnata alle organizzazioni che totalizzano un punteggio minimo di 80 punti rispondendo al c.d. "Benefit Impact Assessment" (o Bia), il questionario **compilabile gratuitamente** e composto da 200 domande categorizzate in 5 ambiti di impatto: dipendenti, comunità, clienti, governance, ambiente (si ricorda che lo Standards Advisory Council (SAC) responsabile della supervisione del B Impact Assessment è un comitato indipendente di 20-22 membri, ognuno dei quali con competenze specifiche per quanto riguarda i diversi portatori di interesse in contatto con le aziende e i settori interessati dall'analisi).

Le Società Benefit non sono tenute a certificarsi come B Corp, ma la certificazione stabilisce che l'azienda soddisfa rigorosi standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Questo facilita il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza e reportistica e segnala al mercato e al pubblico che la vostra azienda è socialmente responsabile e impegnata a servire il bene comune.

Le "B-Corporation" che superano l'assessment devono corrispondere una **quota annuale** (che può variare tra i 500 € e i 50.000 € in base al fatturato annuale) per utilizzare il logo 'Certified B Corp' e accedere a servizi di supporto da parte del brand B Lab. A garanzia dell'affidabilità e della coerenza di questo standard, le B-Corp devono **rinnovare la certificazione ogni 3 anni**.

In Italia, le imprese B Corp devono obbligatoriamente assumere lo **status formale di Società Benefit** entro 2-3 anni, pena il decadimento della certificazione stessa.

<b>B-Corp</b>	È la qualifica conseguita da un'impresa a seguito di una certificazione rilasciata da un Ente terzo (B-Lab). Una B-Corp (anche detta Certified B Corporation) è, infatti, una società che si è sottoposta volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B-Lab e ne ha ottenuto la certificazione.
<b>Società benefit</b>	È la forma giuridica innovativa introdotta dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) articolo unico, commi da 376 a 386, che, pur prendendo spunto dall'esperienza americana e mondiale delle Benefit Corporation e delle B-Corp, delinea le caratteristiche di questo tipo di società all'interno dell'ordinamento civilistico italiano.

<b>PRINCIPALI DIFFERENZE ESISTENTI TRA SOCIETÀ BENEFIT E B-CORP</b>		
<b>Requisito</b>	<b>B Corp Certificata</b>	<b>Società Benefit</b>
<b>Accountability</b>	Gli amministratori devono tener conto degli effetti delle loro decisioni sia sugli azionisti che sugli stakeholder.	Uguale alle B Corp certificate.
<b>Trasparenza</b>	L'azienda deve rendere pubblico un rapporto che valuta il suo impatto complessivo, redatto secondo uno standard indipendente.	Uguale alle B Corp certificate.
<b>Performance</b>	Le performance sono verificate e certificate dal B Lab attraverso lo standard B Impact Assessment. Va dimostrata una performance > = 80 punti su 200.	Autodichiarata.
<b>Verifiche Permanenti</b>	Deve rinnovare la certificazione ogni tre anni.	L'unica verifica nel tempo è relativa ai requisiti di trasparenza.
<b>Assistenza e uso del Brand 'Certified B Corp'®</b>	Accesso a una gamma di servizi e supporto da parte di B Lab. Le B Corp certificate possono usare il brand e il logo 'Certified B Corp' sui loro prodotti e in tutte le loro comunicazioni.	Nessun tipo di supporto formale da parte di B Lab. Non è possibile usare il brand B Corp®.

## *Capitolo 2*

# **Ambito soggettivo**



## 2.1 Soggetti interessati

Sono potenzialmente interessate tutte le società disciplinate dal Titolo V del Codice civile, ossia società di capitali, società di persone e cooperative: tutte possono adottare la qualifica di "benefit", con le seguenti **esclusioni**:

- **società a responsabilità limitata semplificate**, poiché l'atto costitutivo è redatto in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l'inserimento delle previsioni previste dalla L. 208/2015. Tuttavia, secondo circolare MISE 2 gennaio 2013 n. 3657/C, il modello standard ministeriale costituirebbe un testo vincolante solo per quanto riguarda le clausole minime essenziali, tale per cui "nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto";
- **società cooperative sociali** perché sono società non profit il cui oggetto esclusivo è quello di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale". Si tratta, inoltre, di società *non profit*, che quindi si collocano al di fuori della *ratio* alla base delle *società benefit*, che è quella di coniugare il duplice scopo di lucro e di beneficio comune);
- **imprese sociali** perché sono anch'esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale.

Anche le **società consortili** (ex art. 2615-ter c.c.) dovrebbero potersi convertire nel modello SB, in quanto l'utilizzo della SB è espressamente concesso alle società cooperative, e le società consortili utilizzano i tipi societari previsti dal Codice civile, sostituendo allo scopo di lucro, o mutualistico, lo scopo consortile.

A livello operativo, non è prevista né l'istituzione di una sezione speciale presso il registro imprese (tali imprese vengono iscritte nella sezione ordinaria) né deroghe alla disciplina ordinaria del diritto societario disposto dal Codice civile.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (nota Cndcec 12.05.2021, n. 77) ha riconosciuto la **possibilità** di costituire una **società tra professionisti** che assuma le caratteristiche di una società benefit (**Stp SB**). In particolare, la forma della Stp e le caratteristiche della SB sono state ritenute conciliabili nella considerazione che la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica: infatti, la caratteristica peculiare delle società benefit è quella di subordinare l'acquisizione della qualifica al perseguimento di una o più finalità di beneficio comune in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità. La compatibilità tra la Stp e la SB determina, a livello statutario, la possibilità di affiancare alle clausole previste dalla Legge 183/2011 (e dal DM 8 febbraio 2013 n. 34) per le STP a quelle necessarie (ai sensi della Legge 208/2015) per poter indirizzare la società in senso benefit.

In quanto società di capitali, sono ugualmente ricompresi nel novero delle società benefit le società tra avvocati (**STA**) disciplinate dall'art. 4-bis della Legge 27 dicembre 2012 n. 247.

### Formulario 1

### Statuto e clausole per la società benefit

#### Scopo – Oggetto

1. La società, in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della L. n. 208 del 28.12.2015, art. unico, cc. 376-384, salvo successive modifiche, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2. La società, pertanto, ha un oggetto plurimo, costituito dalle seguenti attività:
- attività con scopo di lucro;
  - attività con scopo di beneficio comune.

**2.1 Attività con scopo di lucro**

...

**2.2 Attività con scopo di beneficio comune (esempio)**

[Tutelare e preservare l’ambiente sia con un impegno costante nello svolgimento della propria attività economica sia con la promozione delle maggiori organizzazioni ambientaliste operanti nel territorio ove ha la sede legale la società. La società si impegna inoltre a realizzare una dematerializzazione totale dei documenti, ad incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, l’utilizzo di mezzi elettrici e, più in generale, la c.d. mobilità dolce, a favorire i sistemi di videoconferenza senza compromettere efficacia ed efficienza degli incontri.

Promuovere e sostenere il benessere e l’equilibrio vita-lavoro dei propri dipendenti, valorizzando le inclinazioni, aspirazioni ed ambizioni di ciascuno di essi e creando un contesto di correttezza e meritocrazia. Incoraggiare la politica dell’inclusione nella pratica quotidiana con la massima sensibilità verso le diversità intese in senso ampio: età, orientamento sessuale, etnia, status socio-economico, credo religioso.

Destinare ogni anno una parte degli utili ad organizzazioni no profit scelte con estrema attenzione, sostenendo, in particolare, quelle che si occupano del sostegno all’infanzia, alla disabilità ed alla cura dell’ambiente e fornire a favore delle suddette organizzazioni e/o di altri enti no profit selezionati i propri servizi e/o beni affinché la loro attività possa migliorare e crescere nel tempo.]

**Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31.12 di ogni anno.
2. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio si riunisce almeno [.....] volta l’anno entro un termine non superiore a [.....] giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedano entro un termine, comunque, non superiore a [.....] giorni.
3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall’organo amministrativo presso la sede sociale.
4. La Società Benefit redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:
  - a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla legge;
  - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel c.c. e nelle altre leggi vigenti in materia, nonché alle previsioni dettate dai commi 376 a 384 dell'art. 1 della Legge. 28.12.2015, n. 208, salvo successive modifiche.

## 2.2 Trasformazione in società benefit

La SB è una società di persone o di capitali che affianca allo scopo lucrativo (o mutualistico) una o più finalità di beneficio per la comunità. La società può nascere come benefit al momento della costituzione, oppure, se già costituita come società ordinaria, può diventare benefit attraverso la **modifica dello statuto** o dell'**atto costitutivo** *“nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società”* (art. 1, comma 379). A seconda del tipo di società, sono necessarie maggioranze differenti:

- società semplice: per la modifica del contratto sociale è richiesta unanimità dei soci (art. 2252 cod. civ.);
- Srl: è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 bis cod. civ.);
- Spa: sono richieste maggioranze diverse dell'assemblea straordinaria (artt. 2368 e 2369 cod. civ.).

Le **modifiche** devono essere poi **depositate, iscritte e pubblicate** nel rispetto delle formalità previste per ciascun tipo di società.

Quando una società già esistente decide di “trasformarsi” in una società benefit, si è posta la questione se **dalla modifica dello statuto a tal fine necessaria discenda il diritto di recesso** in capo ai soci che non abbiano concorso alla formazione della relativa delibera.

Occorre premettere che nell'attuale diritto societario sono disciplinate le cause di recesso (artt. 2437, 2473, 2532 c.c.), le relative modalità di esercizio e i criteri per la determinazione del valore della partecipazione (artt. 2437-ter, 2473 c.c.) e il relativo procedimento di liquidazione (artt. 2437-quater, 2473, 2532 c.c.). In particolare, ai sensi dell'art. 2437, c. 1, lett. a, c.c., nell'ambito delle **Spa**, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un *“cambiamento significativo”* dell'attività della società. Nelle Srl, invece, in base all'art. 2473, comma 1 c.c., costituiscono causa legale di recesso, da un lato il non aver consentito al cambiamento dell'oggetto sociale; dall'altro, il compimento di operazioni che determinano una *“sostanziale modificazione”* dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo

La riforma del 2003, oltre a prevedere delle cause di recesso tassative (cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo sociale, trasferimento della sede sociale all'estero), ha introdotto nuove fattispecie legali con possibilità di integrazione da parte dell'autonomia statutaria. Pertanto, è fondamentale verificare se assumere la qualifica di società benefit per una società già esistente possa costituire una fattispecie legittima per il ricorso all'esercizio di recesso in capo ai soci dissenzienti. Sulla questione è possibile affermare che, in linea generale, **l'introduzione di clausole benefiche nello statuto non è di per sé idonea a determinare un'alterazione del tipo**

---

**sociale, né a pregiudicare la causa lucrativa:** pertanto, l'introduzione delle ulteriori finalità di beneficio comune nello statuto della società che aspiri a essere riconosciuta come "benefit" non appare idonea ad apportare quelle modificazioni sostanziali che potrebbero legittimare il riconoscimento del diritto di recesso. Viceversa, l'introduzione di clausole statutarie aventi finalità altruistiche possono integrarsi nella strategia del *core business* dell'impresa senza pregiudicare lo scopo di lucro proprio della società.

È quindi possibile concludere che:

- in tutti i casi in cui le nuove attività indicate si pongono come mere estensioni di attività già perseguite, la delibera di modifica dell'oggetto sociale con l'inserimento di finalità di beneficio comune che essa intende perseguire trasformandosi così in società benefit, non può mai perfezionare una causa di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), c.c.;
- il riconoscimento del diritto di recesso potrebbe (almeno teoricamente) residuare soltanto nelle ipotesi in cui la modifica dell'oggetto sociale dovesse comportare un mutamento significativo nell'attività della società e di conseguenza, nelle condizioni di rischio dell'investimento in capo al socio investitore. Tuttavia, la "conversione" in società benefit non pare possa essere idonea ad aumentare il rischio della partecipazione del socio.